



Società Escursionisti Milanesi

Sezione del Club Alpino Italiano

STATUTO



Indice

SEDE – DENOMINAZIONE – DURATA (Art. 1-3)	pag. 3
CARATTERISTICHE, SCOPI ED ATTIVITA' (Art.4-5)	pag. 3
SOCI (Art.6-16)	pag. 4
ORGANI SOCIALI (Art. 17)	pag. 5
ASSEMBLEA DEI SOCI (Art. 18-24)	pag. 6
CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 25-30)	pag. 7
PRESIDENTE (Art. 31-32)	pag. 8
TESORIERE (Art. 33)	pag. 9
SEGRETARIO (Art. 34)	pag. 9
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PROBIVIRI (Art. 35-37)	pag. 9
PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE (Art 38-42)	pag. 10
GRUPPI INTERNI (Art. 43-44)	pag. 10
SCIoglimento (Art. 45-46)	pag. 11
DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 47-48)	pag. 11

SEDE – DENOMINAZIONE – DURATA

Art. 1

È costituita con sede in Milano l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata Società Escursionisti Milanesi di seguito per brevità "Associazione".

Detta associazione rappresenta la naturale continuazione di quella omonima costituita nel 1891.

L'APS SEM è un'associazione senza scopo di lucro, apolitica ed aconfessionale che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel territorio della Regione Lombardia.

Le attività d'interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

Art. 2

L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto e Regolamento Generale del CAI.

I Soci dell'APS Società Escursionisti Milanesi sono di diritto soci del CAI.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

CARATTERISTICHE, SCOPI ED ATTIVITÀ

Art. 4

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Nell'ambito dell'Associazione i soci espletano solo ed esclusivamente attività di carattere volontario e gratuito.

Art. 5

L'Associazione esercita in via principale e generale le seguenti attività:

- i) "Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale"
- f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio"
- t) "organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche"

del Decreto Legislativo 117 del 2017 (art. 5)

il tutto nell'ambito delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano fra le quali in particolare:

- a) diffondere, facilitare e rendere popolare la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme;
- b) tutelare gli interessi generali dell'ambiente montano e collaborare con tutti coloro – pubblici e privati – che si occupano di problemi con esso connessi;
- c) promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne;
- d) promuovere attività di frequentazione responsabile dell'ambiente montano, tra le quali: gite ed ascensioni collettive, corsi di istruzione e perfezionamento, conferenze, dibattiti, proiezioni;
- e) collaborare con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;
- f) costruire e mantenere in efficienza sentieri, rifugi, bivacchi fissi ed altre opere alpine;
- g) assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- h) assumere ogni altra iniziativa atta a conseguire gli scopi sociali, in osservanza delle disposizioni emanate dal CAI, incluse attività diverse di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione si propone di diffondere tutte le attività sopra elencate per il miglioramento spirituale, fisico e sociale dei partecipanti, secondo i principi di solidarietà, lealtà ed onestà.

È vietato lo svolgimento di attività che contrastino con gli scopi dell'Associazione.

Art. 6

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

Benemeriti – Ordinari – Familiari – Giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto CAI.

Sono Soci Benemeriti le persone che conseguono l'iscrizione all'Associazione per meriti speciali previa deliberazione in tal senso presa dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari gli iscritti di maggiore età.

Sono Soci Familiari gli iscritti maggiorenni conviventi con il Socio Ordinario.

Sono Soci Giovani gli iscritti minorenni.

Art. 7

I Soci Ordinari, Familiari e Giovani di altre Sezioni del CAI possono iscriversi all'Associazione in qualità di Aggregati.

Art. 8

Tutti i Soci e gli Aggregati hanno diritto a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, ed a usufruire dei benefici dei Soci CAI.

I Soci Ordinari e Familiari in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di voto in assemblea. Possono assumere cariche sociali dopo almeno due anni di iscrizione all'Associazione.

Art. 9

I Soci Ordinari, Familiari, Giovani e gli Aggregati sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

Art. 10

I Soci Ordinari, Benemeriti, Familiari e Giovani hanno diritto:

- a) ad usufruire dei rifugi del CAI con parità di trattamento rispetto ai consoci e a condizioni preferenziali rispetto ai non soci CAI
- b) ad usufruire dei rifugi delle Associazioni alpinistiche italiane e straniere con le quali è stabilito un trattamento di reciprocità con il CAI
- c) ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, foto-cinematografico e geografico del CAI e dell'Associazione, a norma dei rispettivi regolamenti
- d) ad essere ammessi alle scuole ed ai corsi istituiti dal CAI e dall'Associazione, a norma dei rispettivi regolamenti
- e) ad usufruire delle polizze assicurative previste per gli iscritti CAI, ricorrendone le condizioni regolamentari
- f) a ricevere le pubblicazioni del CAI e dell'Associazione spettanti alle categorie di appartenenza
- g) a fregiarsi dei distintivi sociali CAI e dell'Associazione.

Art. 11

Chiunque intenda diventare socio, deve presentare domanda all'Associazione, indicando i requisiti posseduti e versando la quota di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione.

Il Socio si impegna ad osservare lo Statuto dell'Associazione, lo Statuto e Regolamento Generale del CAI, nonché ogni delibera dei rispettivi Organi.

Art. 12

Il Socio di qualsiasi categoria, iscritto ininterrottamente da 25 e da 50 anni al CAI riceve in omaggio uno speciale distintivo. Dopo 60 anni di ininterrotta iscrizione all'Associazione i Soci ricevono un particolare distintivo e sono esonerati, per gli anni a venire dal pagamento della quota associativa, che resta a carico dell'Associazione.

Art. 13

La qualità di Socio SEM si perde:

- per morte
- per recesso
- per passaggio ad altra sezione CAI
- per morosità accertata
- per esclusione.

La qualità di Socio cessa altresì nei casi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Il Socio che entro il 31 marzo non abbia pagato la quota associativa è escluso per morosità.

Chi ha cessato di far parte dell'Associazione per morosità ed intende rientrarvi conservando i vantaggi legati all'anzianità precedente, di cui all'art. 12, può farlo provvedendo al pagamento delle quote arretrate.

Art. 14

Nell'ambito della vita ed attività associativa, i Soci sono tenuti a mantenere, in ogni circostanza, un comportamento improntato alle regole della civile convivenza, nell'assoluto rispetto delle persone, delle cose e delle norme del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare del CAI.

Contro tali provvedimenti, il socio può ricorrere al Collegio dei Revisori dei Conti - Proviviri entro 30 giorni dal provvedimento.

Art. 15

I Soci dell'Associazione, in quanto Soci CAI, sono liberi di trasferirsi a qualsiasi altra Sezione del CAI.

Art. 16

I Soci possono recedere dall'Associazione ed in conseguenza dal CAI in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo SEM, senza oneri aggiuntivi. Il recesso ha effetto immediato e non determina alcun diritto alla restituzione di ratei della quota sociale già versata.

ORGANI SOCIALI

Art. 17

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti - Proviviri

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti - Proviviri ed i Delegati alle Assemblee dei CAI;
- b) approva annualmente il programma di attività dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) delibera sull'acquisto, sull'alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) delibera sulla quota associativa annuale, che in ogni caso non può essere inferiore a quanto stabilito dal CAI;
- f) delibera la proroga dell'Associazione ed il suo scioglimento, nelle modalità previste dal presente Statuto;
- g) delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su richiesta sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre per la successiva assemblea ordinaria.

Art. 19

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, la determinazione della quota associativa annuale e l'elezione delle cariche sociali.

Può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve anche essere convocata quando lo richiedano su un ordine del giorno almeno un decimo dei soci o il Collegio dei Revisori dei Conti - Proviviri. Se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, può provvedervi direttamente il Collegio dei Revisori dei Conti - Proviviri. Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea devono essere consultabili presso la segreteria SEM i bilanci consuntivo e preventivo.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata, e nello stesso termine pubblicato sull'organo ufficiale dell'Associazione e diramato ai Soci. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

Art. 20

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, esclusi gli Aggregati.

Gli associati minorenni esprimono il voto attraverso i loro esercenti la responsabilità genitoriale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione – che può tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima – l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Il voto può essere espresso per delega conferito ad altro socio; ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le deleghe devono farsi per iscritto in calce all'avviso di convocazione; non sono ammesse deleghe in bianco.

I componenti del consiglio direttivo non possono rappresentare gli altri soci per delega.

Art. 21

L'Assemblea nomina di volta in volta al proprio interno il Presidente e un Segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Nelle assemblee straordinarie la funzione di segretario è affidata ad un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolarità ed accertare il diritto di intervento.

Art. 22

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese:

- a) in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati;
- b) in seconda convocazione a maggioranza di voti qualunque sia il numero di intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente non hanno voto.

Le deliberazioni che comportano alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili di proprietà dell'Associazione sono prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Le deliberazioni che comportano modificazioni statutarie sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, alla presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto in prima convocazione e senza quorum costitutivo in seconda convocazione.

In entrambi i casi la delibera si intende approvata con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti aventi diritto al voto. Tale deliberazione dovrà essere confermata da altra delibera, assunta nelle medesime forme, a distanza non inferiore a sessanta giorni dalla prima

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza e le modalità di cui all'art 46.

Il voto per l'elezione alle cariche sociali è segreto ed il Socio elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile.

È escluso pertanto ogni altro tipo di votazione, in particolare quello per acclamazione.

Art. 23

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, la alienazione o la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali su immobili, rifugi ed altre opere alpine e le modifiche dello statuto non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto, previa approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI, avrà effetto con il relativo decreto di approvazione del Presidente della Giunta della Regione Lombardia.

In ogni caso le deliberazioni hanno effetto legale con la loro iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia.

Art. 24

Qualsiasi argomento non previsto all'ordine del giorno, non potrà esser posto in votazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.25

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si compone di tredici Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre esercizi, ossia alla data alla quale si svolge l'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio; essi sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 26

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente, i due Vicepresidenti ed il Segretario del Consiglio, scegliendoli nel proprio ambito

- nomina il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione
- propone il programma annuale di attività dell'Associazione ed assume tutte le decisioni necessarie per attuarlo
- convoca l'Assemblea dei Soci
- redige annualmente i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione determinandone comunque i poteri
- delibera la costituzione e lo scioglimento di gruppi interni e ne ratifica gli incarichi
- propone la quota associativa per la sua determinazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
- gestisce con cura e prudenza il patrimonio sociale

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dopo l'Assemblea annuale ed almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente o del Consigliere anziano.

Deve inoltre essere convocato se lo richiedono almeno 1/3 dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 28

Al Consigliere che - per qualsiasi causa - sia venuto a mancare nel corso del periodo di durata in carica subentra il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, in mancanza provvede l'assemblea. Questi assume l'anzianità del Consigliere sostituito.

Il subentro è possibile fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri; oltre tale limite il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve eleggere un nuovo Consiglio.

Il Consigliere che - senza giustificato motivo - risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Art. 29

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti ed altre persone invitate dal Consiglio stesso.

Art. 30

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è tenuto apposito verbale che – previa approvazione da parte dei Consiglieri nella seduta successiva - è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

PRESIDENTE

Art. 31

Il Presidente eletto dura in carica non più di tre esercizi. Egli è rieleggibile una prima volta e può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Essendo il Presidente un Consigliere nominato dall'Assemblea dei Soci, egli decade dalla sua carica qualora non sia rieletto Consigliere allo scadere del mandato.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza dell'Associazione in ogni atto formale, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la firma sociale.

Il Presidente redige la relazione annuale.

In caso di urgenza, il Presidente può prendere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo nella riunione successiva.

Art. 32

I due Vicepresidenti ed il Segretario sono eletti all'interno del Consiglio Direttivo e durano in carica tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza.

TESORIERE

Art. 33

Il Tesoriere è un Socio nominato dal Consiglio Direttivo.

La carica di Tesoriere dell'Associazione dura tre esercizi ed è rinnovabile.

Il Tesoriere ha la responsabilità, assieme al Presidente, della corretta gestione della cassa, della custodia dei fondi dell'Associazione e della tenuta della contabilità.

Predisponde annualmente il progetto di bilancio consuntivo e preventivo, lo propone al Presidente e questi al Consiglio.

Nel caso di mancanze gravi o di dissidio con le linee guida indicate dal Consiglio Direttivo, il suo mandato può essere revocato dal Consiglio stesso.

SEGRETARIO

Art. 34

Il Segretario dell'Associazione è un socio nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Segretario cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio, effettua gli adempimenti nei riguardi del CAI e dei terzi e sovrintende ai servizi amministrativi

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PROBIVIRI

Art. 35

Il Collegio dei Revisori dei Conti - Probiviri è costituito da tre Soci, eletti annualmente dall'Assemblea. Sono rieleggibili.

Il Collegio esercita le funzioni di:

- controllo sulla gestione,
- verifica contabile,
- composizione delle controversie.

In particolare esso ha l'obbligo di redigere una relazione sui contenuti del bilancio annuale di cui costituisce allegato.

Cura l'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto.

Si occupa di mediare e conciliare eventuali controversie insorte tra i soci relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione e i suoi organi.

Qualora le disposizioni di legge impongano all'Associazione la nomina di un Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori ne assume le funzioni. In tal caso almeno uno dei componenti l'Organo di Controllo deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2397 c.c.

Art. 36

Il Collegio dei Revisori dei Conti – Proviviri, qualora riscontrasse gravi irregolarità di gestione, ha facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione di una Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 37

I Revisori dei Conti – Proviviri hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo, ed hanno diritto di far mettere a verbale loro dichiarazioni.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 38

L'Associazione può possedere, gestire in proprio o dare in gestione strutture legate all'attività alpinistica e connesse ai suoi scopi statutari quali i rifugi alpini.

Ogni eventuale provento derivante da tale attività viene integralmente reinvestito nelle attività associative.

Art. 39

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da un fondo di dotazione di importo non inferiore a quanto previsto dall'autorità amministrativa in sede di riconoscimento. Detto fondo è inalienabile.
- b) da un fondo di gestione composto da beni mobili ed immobili di proprietà;
- c) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 40

Le entrate sociali sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dalle quote associative annuali, detratta la parte spettante al CAI;
- c) da eventuali contributi volontari, lasciti, donazioni;
- d) da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 41

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 42

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Non è ammessa nessuna distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o quote del patrimonio.

GRUPPI INTERNI

Art. 43

L'Associazione può costituire al proprio interno gruppi organizzati di soci che intendano dedicarsi in particolare ad una delle attività statutarie o, comunque, compatibile con le finalità della stessa Associazione.

La costituzione dei gruppi è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale ne ratifica i Regolamenti e i programmi.

Art. 44

I gruppi interni dell'Associazione non hanno soggettività distinta, ma solo autonomia nei limiti delle indicazioni del Consiglio Direttivo e dei fondi a loro disposizione, con rendiconto annuale al Consiglio Direttivo.

SCIoglIMENTO

Art. 45

L'Associazione, in quanto Sezione del CAI, può essere da questi sciolta per le cause e con le modalità previste dallo Statuto e Regolamento CAI.

Art. 46

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto. La delibera di scioglimento deve essere approvata dal Club Alpino Italiano. Questi si fa garante che il patrimonio residuo dell'Associazione sia devoluto su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento; o ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche CAI alle disposizioni della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con propria delibera, da portare a ratifica dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Art. 48

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge in materia di Associazioni riconosciute e per quanto non difforme da queste le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

F.to CRESPI ROBERTO

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

[approvato nell'assemblea straordinaria del giorno 23/3/2023]